

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:	illimity Bank S.p.A.
Forma giuridica:	Società per azioni
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 - 20124 Milano (MI)
Numero di telefono:	02/82849000
Numero di Fax:	059/2930001
Partita IVA, Cod. Fiscale:	03192350365
Sito Internet:	www.illimity.com
Indirizzo PEC:	illimity@pec.illimity.com
Codice A.B.I.:	03395
Nr. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce	Fondo Interbancario Tutela dei Depositi Fondo Nazionale di Garanzia
Associazioni cui la Banca aderisce	Assifact – Associazione italiana per il factoring
Capitale sociale	Euro 44.904.333,15 euro, di cui 43.407.661,81 euro sottoscritti e versati

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome _____
 Qualifica _____ Indirizzo _____
 Nr. Telefonico _____ E-mail _____
 Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

CHE COS'È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring maturity viene concessa una Dilazione di pagamento onerosa rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura. La Dilazione è relativa a crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di Cessione alla Banca da parte del Cedente/Fornitore nell'ambito del rapporto di factoring maturity che lo stesso Cedente/Fornitore ha in essere con la Banca. L'accordo di dilazione disciplina l'accettazione preventiva della Cessione dei Crediti da parte del Debitore, la durata della Dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento dei Crediti e le condizioni economiche applicate dalla Banca al Debitore.

Principali rischi a carico del Debitore

Sottoscrivendo l'accordo di dilazione, il Debitore si impegna ad accettare la Cessione dei Crediti; in particolare il Debitore deve comunicare immediatamente alla Banca ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei Crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio Fornitore. Nel caso di mancata immediata comunicazione alla Banca di tali eventuali riserve e/o contestazioni, il Debitore non potrà più opporre alla Banca in un momento successivo.

Il mancato puntuale pagamento dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della Dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186.c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito. Inoltre, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

COMMISSIONI DI DILAZIONE ALLA CESSIONE		Limite massimo
D101	COMMISSIONE DEBITORE FLAT NETTO NOTE CREDITO	3,25%
D103	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI	3,25%

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

D104	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL LORDO NOTE DI CREDITO	3,25%
D105	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO NOTE DI CREDITO	3,25%
D109	COMMISSIONE DEBITORE MENSILE	3,25%
SPESE INCASSO		Limite massimo
D201	SPESE HANDLING DOCUMENTI: EFFETTI	20,00
D203	SPESE HANDLING DOCUMENTI: RI.BA	20,00
D220	SPESE INCASSO SDD	20,00
D222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
D224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	45,00
D225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
D230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	25,00
D231	SPESE RICHIAMO RB/EFFETTI	35,00
SPESE ISTRUTTORIA		Limite massimo
D404	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	700,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite massimo
D181	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO TRIMESTRALE	400,00
GIORNI VALUTA INCASSI		Limite massimo
D501	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO – BONIFICO (FISSI)	15 gg
D511	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA. (FISSI)	15 gg
D563	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD (FISSI)	10 gg
D517	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI (FISSI)	20 gg
GIORNI VALUTA MATURITY		Limite massimo
D505	GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI ANTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	30 gg
D525	GG VALUTA LAVORATIVI PER POSTICIPO INIZIO DILAZIONE	30 gg
INTERESSI A CARICO DEL DEBITORE		Limite massimo
D312	INTERESSI DI DILAZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
D313	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
TASSO INTERESSI MORATORI		Limite massimo
TASSO INTERESSI DI MORA		8,00%
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI (POSTICIPATA)		TRIMESTRALE
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite massimo
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI
Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto. La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI**Reclami**

Il cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'ufficio reclami di illimity Bank S.p.A., 20124 Milano, Via Soperga, 9, posta elettronica: reclami@illimity.com, posta elettronica certificata: illimity@pec.illimity.com. Qualora l'ufficio reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o il reclamo non sia stato accolto, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, alla Banca oppure consultare la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito internet www.illimity.com, nonché nei locali della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

LEGENDA

Banca (o Cessionario): indica illimity Bank S.p.A..

Cedente (o Fornitore): indica la persona fisica o giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.

Cessione: indica il si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).

Credito: indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;
- c) commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Spread: maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni caso la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.